

sto: ce lo chiede la gente, ce lo chiedono i cittadini, e noi abbiamo il dovere di farlo. È nostro dovere di deputati e di senatori, infatti, dare un esempio, cominciando a disboscare la giungla delle leggi, che è essa stessa causa di degenerazione del sistema, e crea quindi l'atmosfera ideale per imbrogli di ogni genere, nonché per il compimento di furti, scippi e rapine di ogni tipo (*Applausi dei parlamentari federalisti europei*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lanzinger. Ne ha facoltà.

GIANNI LANZINGER. Signor Presidente, se un testimone attento a questo dibattito dovesse descrivere l'atmosfera che qui si respira, e che in qualche modo diventa palpabile, direbbe che siamo di fronte ad una contraddizione tra una certezza politica e morale di colpevolezza ed una assoluta incertezza di carattere giuridico-procedurale.

Da quest'ultimo punto di vista, infatti, nulla è certo, neppure il giudice che sarà l'approdo dell'istruttoria che oggi viene verificata (è infatti istruttoria l'attività di raccolta di prove svolta dalla Commissione inquirente). Non è neppure certo che il giudice sia in grado di esercitare il compito di emettere una sentenza entro i tempi consentiti dalla legge, ormai a scadenza assai ravvicinata.

In questa fase a noi verdi sembra che sia determinante la valutazione giuridica, e non soltanto quella politica e morale, rispetto alle soluzioni che il Parlamento dovrà scegliere domani. Se di fronte a questa procedura (oggi si parlava di giudici, di giudizio, di messa in stato d'accusa da parte di un organo che è bicamerale e collegiale) qualcuno di noi dovesse sollevare una questione di incostituzionalità (che normalmente può essere avanzata di fronte ad un atto di giustizia), in relazione, per esempio, al giudice naturale di quelli che sono diventati gli imputati, si sa che il Parlamento non potrebbe accoglierla. Per quale ragione? Perché è stato detto (mi riferisco ai precedenti creati da analoghe situazioni, per

esempio dalla vicenda Gui-Tanassi del 1977) che in questa sede non siamo di fronte ad un organo dotato di autorità giurisdizionale.

La collegialità di questo giudice, colleghi, è rappresentata non dal consenso di coscienza, bensì dai gruppi politici, i cui componenti voteranno secondo le indicazioni ricevute anziché in base ad una valutazione personale. Questo costituisce un elemento importante per valutare se il Parlamento possa essere il giudice naturale per assolvere o condannare, o quanto meno per dare l'avvio ad una possibile condanna.

Noi siamo recisamente contrari ad ogni atto di giustizia politica, in quanto siamo favorevoli ad una scelta referendaria, che è quella che il popolo legislatore ha già compiuto in modo irreversibile. Siamo profondamente d'accordo con quanti — e Bozzi ha insegnato in questa materia nelle precedenti legislature — sospettano della ragion politica in un giudizio sulle colpe. Si sospetta infatti che tale ragion politica si presti ad evidenti, possibili strumentalizzazioni, sia nelle assoluzioni che nelle condanne.

In questo momento abbiamo di fronte un problema che non è facile risolvere. Infatti altri colleghi, che pure hanno avuto un approccio condivisibile nei confronti dello stesso, hanno poi avuto difficoltà nel proporre soluzioni. Non è facile sciogliere il nodo del chi debba decidere sulle responsabilità degli ex ministri coinvolti.

Noi vogliamo procedere secondo un criterio di logicità e di trasparenza, vogliamo cioè che questo giudizio, qualunque sia la soluzione prescelta, sia stabile. Non sarebbe infatti utile per nessuno, e meno che mai per la pubblica opinione, formulare atti di accusa che potrebbero poi essere ribaltati dalla Corte.

Anche in questo caso, inoltre, visto che si tratta di giudicare responsabilità personali e penali, chiediamo e rivendichiamo per tutti, colpevoli ed innocenti, l'applicazione dei più rigorosi criteri di garanzia processuale (ripeto: sia che si tratti di colpevoli, sia che si tratti di innocenti). Solo

se tutte le garanzie processuali vengono assicurate, può essere giusta una condanna; perché una condanna sia giusta occorre, infatti, che la procedura sia corretta e garantisca il contraddittorio e la pubblicità.

Vorrei adesso esporre la nostra posizione. Desidero innanzi tutto fare alcune valutazioni pregiudiziali. Possiamo constatare che tutte le relazioni, sia quella per la maggioranza che quelle di minoranza, hanno un elemento in comune: considerano cioè insufficiente l'attività istruttoria svolta, tant'è vero che si arriverà alla votazione di proposte di supplementi di istruttoria provenienti dall'una e dall'altra parte. In tal senso si sono espressi questa mattina Battello ed Andò. Ma, come dicevo prima, a lamentare lacune nelle indagini (e solo la mancanza di lacune è condizione di stabilità della procedura e del giudizio) non sono solo le relazioni di minoranza, ma anche la stessa relazione per la maggioranza della Commissione.

Vorrei sottolineare brevemente la parte della relazione per la maggioranza in cui si conclude (mi pare in maniera coerente) per una manifesta infondatezza di responsabilità per l'ex ministro Vittorino Colombo. La relazione dice che «l'intero materiale acquisito a carico del senatore Vittorino Colombo è vago ed incerto». Ma l'essere vago ed incerto per un materiale istruttorio, anche solo indiziario, specialmente se alcune indagini non sono state esperite, non è elemento sufficiente per ritenere che l'accusa sia manifestamente infondata. Non è così! La manifesta infondatezza si ha soltanto laddove vi sia l'evidenza della totale limpida estraneità del sospettato. Se vi è, infatti, materiale incerto e vago, vi è quell'elemento di sospetto, quel vago indizio, sufficiente a ritenere che non vi sia, appunto, la manifesta infondatezza. Per arrivare all'infondatezza dichiarata, ci vuole un giudizio e non è sufficiente, quindi, un sommario giudizio di non luogo a procedere.

D'altra parte, lo stesso presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa oggi ha fatto una dichia-

razione che mi pare estremamente rilevante al riguardo. Egli ha affermato (cito a memoria, ma penso che sia facilmente verificabile attraverso la lettura del resoconto stenografico) che la Commissione non ha svolto altre indagini, che pure avrebbero potuto essere utili, perché nel momento in cui veniva presentata la richiesta di tali ulteriori indagini la Commissione stessa era sprovvista di potere indagatorio. Ciò significa che la vaghezza ricordata non è il punto di arrivo di un'indagine, ma il segno di un'insufficienza di indagini, il segno cioè che l'indagine non è stata esauriente. Mi pare di poter concludere, molto semplicemente, che in questi casi la legge positiva, e non le varie ipotesi di proposizioni puramente ottative, stabilisce cosa si debba fare. L'articolo 2, al terzo comma, recita: «Qualora la Camera reputi necessario procedere ad ulteriori atti, la Commissione richiede il compimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il fatto è commesso». Quindi l'ipotesi di un supplemento è prevista esplicitamente dalla norma.

Tuttavia, quello che mi pare sia un argomento facile nel caso Colombo, lo è anche nel caso Nicolazzi-Darida. Non esito a ritenere — sicuramente come molti qui dentro — che vi sia la prova di una responsabilità politica e morale degli interessati, ma non è questo il problema! Non è questo il tema in discussione né l'oggetto del giudizio! Non si tratta della responsabilità politica e morale che attiene, per così dire, ad una situazione pregiudiziale.

La questione è se vi sia anche una sufficientemente fondata responsabilità giuridica penalmente rilevante. Allora, osservo che la relazione per la maggioranza (mi attengo a questa perché al momento rappresenta il punto di equilibrio tra diverse posizioni) contiene una indicazione preziosa per portare davanti all'autorità giudiziaria, che io ritengo debba essere quella ordinaria, un coacervo di prove sufficientemente chiare, precise ed univoche per poter arrivare ad un giudizio. Altrimenti saremmo in presenza di una

indagine suicida, così come altre volte è accaduto, allorché si sono svolte indagini per non arrivare ad un risultato.

Dice la relazione: «Ulteriori indagini potrebbero essere esperite, in particolare quelle bancarie, patrimoniali, per convalidare o smentire i convincimenti finora maturati». Ma come? Qui c'è un'affermazione a mio parere enorme! Il relatore per la maggioranza afferma che se si facessero ulteriori indagini si potrebbero addirittura smentire i convincimenti finora maturati; e ci si riferisce ad indagini bancarie, patrimoniali, quindi rilevanti e pertinenti, non svolte finora perché la Commissione a quell'epoca non aveva il potere di farlo.

Dice ancora il relatore: «Punti oscuri, contraddizioni, aspetti non chiariti che potrebbero essere meglio chiariti — certamente! — sia con riferimento alla sussistenza di eventuali reati, sia con riferimento al capo di imputazione». Mi chiedo a questo punto quale fosse il compito dell'Inquirente se non proprio quello di arrivare a formulare con precisione l'ipotesi di reato ed un capo d'imputazione!

Prosegue il relatore: «(...) ogni decisione deve essere assunta dalle Camere (...) Noi» — dice ancora il relatore — «avevamo un (...) vincolo politico che opportunamente la Commissione si era data conferendo ai relatori (...) il mandato di approntare la relativa relazione, al di là del fatto che fossero state o meno compiute tutte le possibili indagini». La relazione prosegue affermando che tale possibilità di proseguire l'indagine spetta al Parlamento. Per quale ragione? Perché si deve rispettare, e su questo concordo, l'esigenza di pubblicità del dibattito e delle decisioni che non erano caratteristiche proprie della Commissione.

Credo che vi sia un punto sul quale noi non vogliamo tornare indietro ed è questo: non vogliamo la giustizia politica, né quella domestica perché, appunto, giustizia addomesticata; non vogliamo cioè una sentenza fatta attraverso voti di partito ma una sentenza fatta mediante voti di coscienza, basata su prove certe, su indagini compiute e

su argomenti inconfutabili. Ciò vale sia per la proposta di assoluzione che per quella di condanna o almeno per quella di messa in stato d'accusa. Non possiamo, a mio avviso, delegare ad una Corte (nell'ipotesi di una carenza di potere) una indagine non compiuta, perché ciò significherebbe, ovviamente, non dico scrollarci quella responsabilità politica, che invece vogliamo mantenere tutta intera, ma assumerci la responsabilità che la Corte costituzionale non possa giungere a quel giudizio.

D'altra parte ci troviamo dinanzi alla semplicità e alla semplificazione con le quali la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa ha risolto il dilemma corruzione-concussione. A tale riguardo, come è noto — si tratta, direi, di un insegnamento addirittura di scuola — l'induzione all'atto penalmente sanzionato non è ovviamente una costrizione ma, appunto, un'induzione, ossia un'attività che fa scattare un meccanismo psicologico sottile ma afferrabile dalla prova: parlo del meccanismo di subordinazione del soggetto privato rispetto al pubblico funzionario. Come ha avuto modo di rilevare l'onorevole Mellini è questo un argomento sul quale non si è soltanto sorvolato ma che è stato addirittura corretto nella bozza della relazione.

Credo che la nostra posizione sia tutta racchiusa in questa proposizione: siamo contrari al giudizio politico, siamo per un giudizio uguale per tutti dinanzi ad un giudice ordinario che sappia mettere insieme le prove non raccolte dalla Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa e che sappia pervenire ad un giudizio certo.

Avviandomi rapidamente alla conclusione, vorrei osservare come la valutazione politica — anche se ciò non è scontato — coincide in questo caso con quella giuridica: la trasparenza dei nostri atti coincide, infatti, con l'esigenza di garantismo.

È la ragione per la quale riteniamo che la fase istruttoria non abbia adempiuto al compito di un'integrale raccolta di prove.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pazzaglia. Ne ha facoltà.

ALFREDO PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la stampa di oggi, modificando alquanto le sue previsioni di ieri, affaccia molti dubbi sull'esito di questo dibattito.

Sono molto preoccupato — desidero dirlo — non soltanto perché ci si sta avviando verso una soluzione inaccettabile dal punto di vista giuridico ma anche per gli aspetti politici che sono emersi. Sono, in altre parole, molto preoccupato per il fatto che si possa giungere alla decisione di un supplemento di indagine, del quale ha peraltro fatto cenno la stessa stampa di ieri. Ed è molto probabile, signor Presidente, che a questo si giunga anche perché i commentatori hanno creato un clima particolarmente favorevole a questa soluzione, dicendo che la richiesta di un supplemento di indagine sarebbe lo strumento — io, anzi, direi il marchin-gegno — per deferire poi tutta la questione all'autorità giudiziaria ordinaria, allorché la riforma costituzionale delle guarentigie dei ministri entrerà in vigore.

Gli stessi commentatori, evidentemente anch'essi favorevoli al supplemento di indagine, dicono inoltre che, da subito, l'autorità giudiziaria verrebbe investita delle indagini in virtù della cosiddetta legge ponte del 20 maggio 1988, n. 163, che prevede, in attesa della nuova disciplina costituzionale, che le indagini necessarie (peraltro secondo la valutazione della Commissione per i procedimenti d'accusa) vengano svolte dal procuratore della Repubblica competente per territorio.

I sostenitori meno spregiudicati del supplemento di indagine — e ne abbiamo ascoltati in aula — celano la verità del carattere strumentale di queste richieste con inesistenti incertezze sulle responsabilità dei ministri e sulla novità costituita dal memoriale Di Palma.

Tutto quanto si propone in questa direzione, secondo me, è strumentale ad un insabbiamento del procedimento e lo è

per il ritardo del giudizio finale. Questo delle «carceri d'oro», onorevoli colleghi, non è il caso più scandaloso tra i reati ministeriali, perché il caso *Lockheed*, il caso dei petroli, ad esempio, erano altrettanto e forse più gravi di questo; per non parlare delle aste truccate il cui procedimento è stato definito dalla prescrizione. Questo caso, però, corre il rischio di divenire il più scandaloso per quanto attiene alla fase attuale, quella della discussione nel Parlamento in seduta comune.

I cittadini italiani hanno dichiarato di non volere più la giustizia politica e hanno molte ragioni dalla loro parte, anche se hanno votato contro norme che riguardano soltanto la Commissione per i procedimenti d'accusa. Noi siamo stati da tempo — e chi ci conosce in quest'aula o in quella del Senato lo sa — sostenitori della abolizione della giustizia politica, delle guarentigie, quando tanti altri partiti — che oggi affermano di essere sostenitori della giustizia ordinaria — respingevano le nostre tesi che poi, per fortuna, hanno trovato il consenso popolare.

Pertanto, nessuno più di noi dovrebbe essere lieto che i ministri Darida, Colombo e Nicolazzi vengano giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria. Ma i fatti non stanno così. La vecchia giustizia politica è stata sostituita, attraverso le modifiche costituzionali di cui alla legge approvata in ultima lettura dalla Camera il 21 settembre scorso e non ancora promulgata, da un'altra giustizia politica. È vero che il giudizio, sulla base della nuova legge costituzionale, spetta alla magistratura nel caso di reati commessi da ministri nell'esercizio delle loro funzioni. Ma è altrettanto vero che è prevista un'autorizzazione a procedere, conferita dalla Camera di appartenenza del ministro, previo esame della Giunta competente, e che è consentito il diniego dell'autorizzazione nel caso di azione per la tutela di un interesse dello Stato o per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, cosa che a mio avviso è impossibile scrivere in una legge quando si tratta di atti che costituiscono reato.

Quindi, la giustizia politica esiste ancora, onorevoli colleghi. Non possiamo dire che la giustizia politica è finita perché è finito un certo tipo di giudizio che — come mi permetterò di far presente — non rappresenta la fase «pericolosa» per la giustizia; semmai è pericolosa per gli imputati e, quindi, a favore della giustizia. È vero — ripeto — che in futuro il giudizio definitivo spetterà alla magistratura ma, oltre all'autorizzazione politica e al filtro molto rigido delle Camere, saranno necessari tempi non brevi (questo bisogna dire all'opinione pubblica onorevoli colleghi che volete il supplemento di indagini affinché i ministri finiscano davanti all'autorità giudiziaria) per celebrare processi contro ministri, dal momento che è stato previsto un collegio speciale per l'istruttoria e tempi per l'apertura della stessa che possono richiedere fino a sei mesi.

A questo proposito, ricordo che prima vi è il filtro del collegio speciale, poi vi è quello della Camera ed infine vi è l'autorizzazione delle Camere — se viene concessa — ad iniziare l'istruttoria; il dibattimento davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, così come avviene per tutti gli altri cittadini, verrà a notevole distanza.

Orbene, se ci sarà il rinvio alla Commissione inquirente per nuove istruttorie, i tempi necessari perché si proceda saranno lunghi, molto di più del non lungo tempo necessario affinché la Corte costituzionale integrata si pronunci per decidere sul caso delle carceri d'oro nei confronti dei ministri a seguito della messa in stato di accusa deliberata dal Parlamento. Entro il mese di dicembre 1988 il processo sarebbe infatti definito con sentenza definitiva (io aggiungo, sicuramente severa); invece, entro il mese di dicembre dell'anno venturo non sarebbe definito neppure il primo grado del processo se il caso venisse rimesso all'autorità giudiziaria ordinaria, per non parlare poi degli altri due gradi di giudizio.

Quindi, onorevoli colleghi, non si dica che si vogliono mandare davanti all'autorità giudiziaria i ministri in virtù della

nuova legge: la verità è che non si vuole che si inizi un procedimento davanti ad un giudice competente a giudicare (noi non lo siamo) perché, in realtà, si vuole prendere tempo. In casi di questo genere la prima cosa che si fa è quella di prendere tempo, soprattutto quando i fatti sono gravi, come quelli che ora stiamo esaminando, e sono serie le prove che si hanno a carico degli indiziati o degli imputati.

Alcuni fatti sono vecchi di anni e per essi la prescrizione, se si prende tempo, può servire, così come è avvenuto per il caso delle aste truccate, ricordato poco fa. Noi abbiamo presentato un documento relativo alle accuse che corrisponde esattamente alla relazione dell'onorevole Tassi, che ringrazio a nome dei gruppi del Movimento sociale italiano-destra nazionale della Camera e del Senato per l'attività svolta in seno alla Commissione inquirente ed in aula in qualità di relatore.

Riteniamo i ministri responsabili del reato di concussione e non di corruzione. In queste vicende ministeriali (siete tutti esperti più di me), soprattutto quando vi sono in ballo interessi quali quelli delle imprese di costruzione per le quali una riduzione degli appalti significherebbe la non utilizzazione del grande capitale investito in macchinari e il ritardo dei pagamenti un aggravio degli oneri bancari, non manca mai il *metus publicae potestatis* che normalmente si atteggia nella induzione per persuasione. Cito concetti giuridici ribaditi dalla Cassazione: «Induzione per persuasione». Questa si risolve cioè nella soggezione dell'imprenditore alla posizione di preminenza del pubblico ufficiale (in questo caso niente meno che il ministro), il quale, abusando della propria qualità o funzione, fa leva su di essa per suggestionare, persuadere, convincere a dare o a promettere allo scopo di evitare un male peggiore.

Per valutare il comportamento di un ministro, ai fini dell'opera di induzione, cito un solo caso: bastano le continue richieste dell'uso di un aereo personale del De Mico per comprendere che esse avve-

nivano, peraltro con pressioni nei confronti del personale dipendente, proprio perché esisteva quel timore di danni di cui ho parlato. Il rifiuto sarebbe stato possibile in mancanza di questo timore; non è stato invece possibile perché esso esisteva.

Non siamo certamente tra coloro che affermano i propri convincimenti con la presunzione di emettere sentenze. Non si fanno scelte politiche: qui si discute di persone che non possono essere sottoposte a giudizio senza elementi. La giustizia umana — lo sappiamo tutti — è fallibile: noi cerchiamo di non aggiungere errori nostri a quelli degli altri.

Si è sbagliato quando la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, con mille bizantinismi, ha ritardato i tempi della decisione; si è sbagliato quando, ottenuta finalmente la relazione della Commissione, è stata differita la discussione in aula fino al 24 ottobre.

So benissimo che si voleva attendere la decisione del Senato e della Camera sulla modifica costituzionale e che si è sperato che ad essa fossero favorevoli i due terzi degli aventi diritto al voto, ma la speranza è stata delusa e si è così rivelato un errore contare su favori così ampi.

Non dirò nemmeno che questa seduta si sarebbe potuta tenere a luglio o ai primi di agosto. Vi erano obiettive difficoltà di approntare i documenti da mettere a disposizione della difesa; difficoltà originariamente a me non note, per cui, se ho chiesto una seduta per quelle date, ho certamente sbagliato. Ma il 5 settembre la seduta la si poteva convocare: e voi onorevoli colleghi, deputati e senatori, avete ricevuto una richiesta, da me avanzata anche a nome del senatore Filetti e diretta al Presidente della Camera, intesa ad anticipare al 5 settembre la seduta cominciata ieri, con la preghiera di associarvi ad essa. Ma ben pochi vi hanno aderito!

Non sono convinto che il raggiungimento delle firme di un terzo dei parlamentari avrebbe portato di conseguenza alla convocazione delle Camere riunite (la norma dell'autoconvocazione è dettata

per le singole Camere e la sua applicazione al Parlamento in seduta comune è quanto meno discutibile), ma il significato politico di una richiesta diffusa avrebbe potuto far riesaminare ai Presidenti dei due rami del Parlamento — che certamente si sono consultati su questo argomento — i loro convincimenti, inducendo il Presidente della Camera — (che è Presidente del Parlamento in seduta comune) ad una anticipazione della seduta.

Se così non è stato, non ne possiamo attribuire la responsabilità soltanto ai Presidenti delle Camere: essa è anche di tutti coloro (e sono tanti) che hanno ritenuto giusto ciò che i Presidenti hanno deciso, non volendo che si anticipasse la seduta al 5 settembre.

I tempi per un rinvio alla Corte costituzionale però esistono ancora, anche se siamo al 25 ottobre. Mi spiego meglio: sussistono i tempi per la messa in stato di accusa e per la decisione della Corte costituzionale.

È questa decisione che si vuole evitare, perché si teme il giudizio della Corte costituzionale integrata. Non è la fase finale della giustizia politica l'oggetto della contestazione dell'opinione pubblica, ma la fase insabbiatrice, quale è quella della Commissione inquirente e quella del Parlamento in seduta comune (come potrebbe verificarsi anche in questa occasione, onorevoli colleghi).

Non si vada a dire — lo ribadisco — che un'eventuale richiesta di compimento di ulteriori atti istruttori (cioè la richiesta di rinvio di cui si è tanto parlato, ma che non è stata avanzata e penso non lo sarà) potrebbe servire ad una migliore giustizia, quale quella dell'autorità giudiziaria ordinaria. Sono convinto che noi potremmo invece avere giustizia dalla Corte costituzionale integrata, anche se — voglio dirlo perché questa sera non ho certamente l'intenzione di tenere per me le cose che penso — non possiamo dare oggi nei confronti della Corte costituzionale il giudizio che esprimeremo qualche settimana fa, prima cioè delle quanto meno inopportune dichiarazioni del suo Presi-

dente in materia di entrata in vigore delle norme costituzionali sottoponibili a referendum. Se un magistrato avesse detto le stesse cose in relazione ad un giudizio di prossimo esame da parte sua, credo che una ricusazione glielo avrebbe tolto!

Comunque, onorevoli colleghi, non veniteci a dire che ci sono altre indagini da compiere: questo lo segnalo a coloro che giustificano la richiesta di indagini sulla base di argomenti di merito e non la portano come una questione strumentale per mandare il procedimento davanti all'autorità giudiziaria ordinaria. Non ci sono altre indagini da compiere!

Il memoriale Di Palma ha dato la conferma della responsabilità di Nicolazzi. Le somme che egli indica erogate a favore del partito socialista democratico italiano per il congresso nazionale non sono state riscosse dall'amministratore Cuojati: lo stesso Cuojati ha negato di aver riscosso qualsiasi somma da De Mico. Né risultano entrate nelle casse del partito, per dichiarazione dei suoi responsabili; in ogni caso non potrebbero risultare, perché si tratterebbe di erogazioni in contrasto con le norme sul finanziamento pubblico dei partiti.

È tutto chiaro, ed è soprattutto chiaro che, anche se fossero state versate a favore del PSDI, lo sarebbero in virtù di quel *metus publicae potestatis* che il ministro Nicolazzi incuteva a De Mico. Non cambia niente, poi, se i soldi sono andati non nelle mani dell'onorevole Nicolazzi ma nelle casse del partito socialista democratico italiano.

La Corte costituzionale, dunque, in poche ore può risolvere il quesito, perché può compiere tutte le istruttorie che ritiene opportune. Si abbia quindi, onorevoli colleghi, il coraggio di scegliere! Si ritengono i ministri non responsabili? Lo si dica con chiarezza! Sarà difficile, direi impossibile, ma costituirà una assunzione di responsabilità. Li si ritiene colpevoli? Lo si dica: non è difficile motivarlo! Il Parlamento, nell'ultimo caso che verrà al suo esame, secondo la procedura vecchia (chiamiamola così, per intenderci), dimostri una volta, per le tante nelle quali non

lo ha fatto, il senso di responsabilità e il senso dello Stato che è mancato ai ministri che stiamo giudicando.

È di questo senso dello Stato, del senso del dovere e della pubblica moralità che in fondo oggi si discute; ed è oggi che si dimostra in modo, questo sì, inequivoco se tale senso dello Stato, del dovere e della pubblica moralità vi sia o meno nei deputati e nei senatori della Repubblica. Se mancherà (come temo, signor Presidente), credo che non convenga più neanche parlare di riforme, giacché anche la migliore riforma istituzionale è destinata a fallire miseramente perché destinata a mani che non sapranno guidare lo Stato (*Applausi dei parlamentari del MSI-destra nazionale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Finocchiaro Fidelbo. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Signor Presidente, colleghi, poc'anzi la senatrice Tossi Brutti richiama una tesi che tenta di prendere corpo in aula: quella della necessità di provvedere alla riunione dei procedimenti riguardanti da una parte i ministri, dall'altra i soggetti laici, sulla scorta di una duplice considerazione. La prima nascerebbe dalla circostanza che i fatti per i quali si procede sono iscrivibili nella fattispecie della corruzione; di conseguenza, trattandosi di un reato plurisoggettivo, se ne imporrebbe, o sarebbe opportuna, la trattazione congiunta. La seconda, che in realtà è logicamente subordinata alla prima, discenderebbe dall'emergere di nuovi elementi (dalla lettera del Di Palma, in particolare), che imporrebbero un supplemento di indagini. Sarebbe semplice obiettare che la prima di queste considerazioni, che in sé reca logicamente l'altra, perde di ogni valenza necessitante qualora i reati per cui si procede fossero correttamente iscritti nella fattispecie della concussione piuttosto che in quella della corruzione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALDO ANIASI

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO.
Su questa diversa qualificazione giuridica del fatto, che assolutamente condivido, non mi soffermo perché prima di me l'hanno fatto altri colleghi; molto bene l'ha fatto il senatore Onorato.

Affrontando la questione così come è stata prospettata (in particolare mi riferisco all'intervento dell'onorevole Nicotra), in aggiunta alle considerazioni già esposte dalla senatrice Tossi Brutti vorrei fare alcune osservazioni.

In primo luogo si ritiene che, trattandosi di fattispecie plurisoggettiva (quella della corruzione), la trattazione debba essere unitaria. Perché allora questo potere di riunione deve essere esercitato dalla Commissione e non, invece, dalla Corte costituzionale? Perché le ulteriori indagini dovrebbero essere compiute dalla Commissione, tenuto fermo che la valutazione che attiene a quest'Assemblea è per quanto riguarda i ministri quella concernente la manifesta infondatezza o meno degli elementi di accusa? Quale altro scopo, se non quello esclusivamente dilatorio, sarebbe perseguito dai fautori della trattazione congiunta? È poi vero che il principio dell'attrazione nella competenza del giudice speciale, *rectius* nel nostro caso della giurisdizione esclusiva penale, sia un principio del nostro ordinamento? Lo smentisce la sentenza della Corte costituzionale che prevede la competenza del giudice minorile in ipotesi non solo di concorso, ma appunto di giudizio in materia di reato plurisoggettivo che veda imputato un minore.

È ben possibile quindi per il nostro ordinamento che vengano in essere due diversi processi in relazione allo stesso reato quando è diversa la qualità dei soggetti. Nel nostro caso la giurisdizione speciale si fonda, per l'appunto, sulla qualità dei soggetti; come si dice, si giustifica *ratione subiecti*.

Alla luce di queste considerazioni, quali valutazioni di opportunità sotto il profilo della rilevanza processuale (valutazioni di

opportunità che comunque sempre devono assistere una decisione di riunione o separazione) assisterebbero la decisione di riunire le posizioni degli imputati laici? Non certo un'esigenza di snellezza del procedimento né quella di un rapido accertamento della verità: momenti primi, questi, che devono sottendere una decisione di riunione o di separazione. E ancora, visto che ad essa sicuramente si farà riferimento, siamo certi che la sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 1977 imponga la riunione dei procedimenti? Essa valuta solo il non pregiudizio di beni costituzionalmente garantiti derivante da un provvedimento di riunione, che è altra cosa rispetto a quella di cui si discute che, appunto, è l'opportunità di riunire o meno.

Mi pare che si sveli compiutamente la natura strumentale della posizione squisitamente tecnica che spinge verso la riunione; né diverso valore mi pare possa essere attribuito all'altra motivazione, anch'essa espressa dall'onorevole Nicotra, che sia cioè il giudice ordinario nel rispetto del voto popolare a giudicare di ministri e di laici. Essa da una parte svela in sé la strumentalità dell'argomento tecnico che viene utilizzato a fini di dilazione, dall'altra appare svuotata di ogni credibilità alla luce degli schieramenti che si sono ieri manifestati in aula e che hanno condotto alla rapida archiviazione del caso Iraq.

Credo che altre considerazioni e motivazioni dovrebbero assistere la decisione che assumeremo in aula, finalizzate tutte ad onorare quel voto popolare uscito dalla consultazione referendaria. Vi è innanzitutto un'esigenza di chiarezza che non può soffrire ambiguità di alcun genere, neppure quelle che sorgono da un uso esperto dello strumento tecnico-procedurale. Sarebbe quindi opportuno che si concludesse degnamente il lavoro della Commissione e che si affidasse al giudice naturale la valutazione di questa pagina incresciosa della storia della nostra Repubblica. Sarebbe infine necessario che di fronte a questo problema ciascuno si assumesse la propria responsabilità; e in

primo luogo, la maggioranza dovrebbe assumersi quella gravosa di aver fatto mancare il numero delle presenze necessarie perché la legge che nasceva dall'espressione del voto popolare, pur con le limitazioni ed i difetti denunciati, potesse entrare immediatamente in vigore (*Applausi dei parlamentari del PCI — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Facchiano. Ne ha facoltà.

FERDINANDO FACCHIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione le relazioni svolte questa mattina e gli interventi che si sono succeduti, primo tra tutti quello del presidente della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Non voglio certamente entrare nel merito delle conclusioni contenute nelle relazioni presentate, desidero però fare alcune considerazioni che, a mio avviso, sono di fondamentale importanza e che hanno nell'*iter* logico dei lavori di questa Assemblea la precedenza assoluta.

Spesso dimentichiamo il quadro di riferimento normativo al quale dovremmo attenerci, anche perché, dopo la consegna della relazione da parte del presidente Sterpa al Presidente della Camera, si sono verificati fatti nuovi che non possono essere ignorati. Mi si consenta quindi di riflettere ad alta voce sulla tesi singolare ripetuta più volte da egregi colleghi esperti in diritto. La tesi è che bisogna rimettere gli atti alla Corte costituzionale, la quale entro l'anno in corso potrebbe emettere una sentenza (e mi auguro che coloro che propugnano questa tesi auspichino una sentenza giusta), perché bisogna subito fare giustizia. Chi invece vuole che il giudice ordinario sia investito dell'intera questione (cioè quel giudice naturale a cui secondo il dettato costituzionale ognuno può fare ricorso) avrebbe l'intenzione di insabbiare il processo. Questa è la singolarità della tesi esposta, soprattutto se si considera che è sostenuta da chi si è battuto in aula e fuori di

essa per tutelare i diritti di tutti, sia nella fase processuale sia in quella rituale.

L'egregio collega Pazzaglia diceva poc'anzi che se decidessimo di procedere ai sensi della legge recentemente approvata rischieremmo di andare oltre i tempi stabiliti. Infatti prima bisognerebbe investire della questione il famoso collegio, poi tutto ritornerebbe al Parlamento che invierebbe gli atti al giudice ordinario; solo dopo si potrebbe ricorrere in primo grado, poi in secondo, e da ultimo in Cassazione. Ma, di grazia, non sono forse questi i diritti che dovrebbero spettare a qualsiasi cittadino? Perché ci si meraviglia e ci si scandalizza se tali diritti vengono estesi per tutelare i ministri? Forse i ministri debbono avere nel nostro ordinamento una posizione meno garantita rispetto a quella dei comuni cittadini? Mi pare sia un quesito legittimo, dopo che, nell'ambito di una serie di dibattiti svoltisi in quest'aula sulla materia delle riforme istituzionali e della cosiddetta giustizia politica, tutti si sono trovati d'accordo.

Al di là dell'esito della votazione finale, il vero dissenso circa la legge approvata di recente e relativa alla riforma dei procedimenti d'accusa, verte sul comma 3 dell'articolo 9 (*Commenti del deputato Tassi*). Caro collega Tassi, se aspetti ti risponderò; dammi tempo e non mi interrompere, visto che io non uso farlo con nessuno!

Circa il comma 3 dell'articolo 9, chi vi parla è d'accordo con la proposta di promuovere un referendum abrogativo o addirittura una riforma costituzionale che lo tolga di mezzo; dovete però dirmi se sul resto siamo d'accordo. Tutto l'articolo corrispondeva alle linee di fondo del giudizio popolare, che si era espresso massicciamente per l'eliminazione definitiva della giustizia politica in Italia.

Badate bene che quando parlo di giustizia politica mi riferisco non solo alla soppressione della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, ma intendo esprimere le mie riserve anche sul procedimento che si instaura dinanzi

alla Corte costituzionale nella sua composizione cosiddetta integrata. Con tutto il rispetto per tale organo e per l'alta funzione che svolge, il collegio singolare che è stato creato per far fronte ai giudizi relativi ai reati ministeriali, e che comprende i sedici giudici aggregati, non mi sembra capace di fornire la garanzia di imparzialità e di obiettività propria invece del giudice ordinario.

Tutto ciò a prescindere da alcune dichiarazioni che provengono dall'illustre Presidente di quell'organo, il quale addirittura anticipa il suo pensiero sulle vicende che dovrebbero in seguito essere esaminate dalla Corte.

Mi si consenta allora di fare alcune osservazioni, compiendo un rapido *excursus* nell'ambito della normativa relativa ai reati ministeriali, per giungere alla conclusione che solo il giudice ordinario può garantire quella sentenza giusta alla quale hanno diritto i cittadini e, se mi consentite, anche i ministri.

La nuova disciplina costituzionale — badate bene —, in base alla *Gazzetta ufficiale* del 15 ottobre, è entrata in vigore il giorno successivo. Questo è un altro aspetto singolare della vicenda. Non voglio entrare nella disputa fra chi sostiene che esista una condizione sospensiva o una risolutiva rispetto all'efficacia della legge in questione; mi limito a dire — per chi avesse smarrito il senso di tale norma — che l'articolo 14 del provvedimento stabilisce che «la presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*».

Questo non vuole certamente dire che già da oggi tale legge sia applicabile; tuttavia essa esiste e quest'Assemblea non può far finta che non sia così. Perciò, quando noi affermiamo che in ogni caso si deve arrivare a porre fine alla giustizia politica — sia pure mediante questo passaggio in Assemblea — e ad attribuire la competenza al giudice ordinario, sosteniamo qualcosa che è già previsto dalla legge.

Si potrebbe obiettare che sarebbe possibile un referendum. Si tratta di una ipo-

tesi come le altre e quindi vale per quello che è dal punto di vista logico. Le mie osservazioni circa l'opportunità della strada da me indicata non sono di carattere metagiuridico; esse sono di natura giuridica, ma anche, se mi si consente, di opportunità istituzionale. Il cittadino che assiste a questa vicenda non si rende conto dei motivi che sono all'origine della fretta di arrivare subito alla messa in stato di accusa. Quale grave nocumento deriva se invece a tutti gli imputati, compresi i laici, si consente di avere un processo regolare, con tutti i crismi della legalità?

In questo periodo si sono succeduti fatti strani: la lettera di Di Palma, le deposizioni di molti laici, come la signora Alpi. Costoro sono stati ascoltati come imputati in altri processi. Ora mi domando, dopo la nota sentenza della Corte costituzionale n. 125 del 1977, relativa alla connessione (infatti ci troviamo di fronte a un reato plurisoggettivo e a un concorso eventuale), come si possano distinguere questi procedimenti e separare la vicenda dei ministri da quella di coloro che non sono concorrenti ma addirittura autori, con i ministri, di alcuni reati. La possibile contraddittorietà dei giudicati, oltre agli altri inconvenienti di carattere procedurale, anche ai fini delle prove, possono certamente nuocere non solo alla garanzia per i ministri di avere una sentenza giusta, ma anche agli stessi laici.

Queste considerazioni, che normalmente si rilevano con la forza di argomentazioni giuridiche nei comuni processi, non vengono invece addotte quando si tratta di processi che riguardano reati ministeriali.

Abbiamo voluto dire ciò e fare anche un rapido cenno alle nuove norme, per dimostrare come queste ultime corrispondano inconfutabilmente alla volontà popolare, che — è questo il dato fondamentale sul quale non ci stancheremo mai di insistere — ha voluto sottrarre i ministri a quello che era stato definito un vero e proprio giudizio politico e come tale considerato da tutti parziale ed arbitrario. Ripeto, perché non si dica che vogliamo

trincerarci dietro le esimenti previste dall'articolo 9, comma 3, della legge appena approvata sulla riforma dei procedimenti di accusa, che siamo disponibili alla soppressione di questo comma nei modi e nelle forme adeguate, anche con un referendum.

Dunque la nuova normativa, entrata in vigore, ma la cui efficacia è sospesa fino al gennaio prossimo, rispecchia sotto ogni angolo visuale la volontà manifestata dal paese attraverso il referendum. Un Parlamento rispettoso di tale volontà dovrebbe fare in modo di applicarla a tutti i procedimenti pendenti contro i ministri. Invece in questo Parlamento non ci troviamo di fronte a una decisione di rinvio. Ma voler deliberare domani la messa in stato di accusa dei ministri, cui il procedimento al nostro esame si riferisce, è inopportuno per una serie di ragioni, la prima delle quali è stata da me indicata in precedenza. Abbiamo infatti rilevato che questo comportamento non è rispettoso della volontà popolare espressa attraverso il referendum. Si continua a tener vivo un istituto giuridico che è stato di fatto spazzato via dalla consultazione referendaria.

Per altro, la semplice possibilità che il Parlamento decida a maggioranza il non luogo a procedere, sia pure per alcuni degli inquisiti, comporterebbe un grave *vulnus* alle scelte dell'intero popolo italiano. Ma agire con tale *metus* — voglio sottolineare questo fatto per me importante —, con il rischio di offendere il corpo elettorale, costituisce un motivo di perdita di serenità per i componenti delle Assemblee, che si trovano perciò in condizioni di giudizio assai disagiati. Questo sarebbe sufficiente a consigliare un rinvio della seduta, onde consentire alla nuova normativa di entrare in vigore e di consegnare gli inquisiti al loro giudice naturale: l'autorità giudiziaria ordinaria.

Ma l'inopportunità di decidere la messa in stato di accusa dei suddetti ex ministri discende anche da altri motivi non meno gravi. Si ipotizza infatti che il Parlamento, dopo alcune defatiganti sedute — già siamo al secondo giorno —, deliberi di

mettere in stato di accusa i tre ministri menzionati e che conseguentemente la Corte costituzionale venga investita del giudizio. Senonché, prima che quel collegio possa materialmente costituirsi ed iniziare il procedimento, entra in vigore la nuova normativa, creando una serie di problemi tecnico-giuridici di difficile soluzione.

Io non voglio in questa sede ricordare tutto quanto è stato scritto in questi giorni sui giornali e sulle riviste specializzate circa i possibili casi di conflitto e sul vero insabbiamento — in questo caso sì — del procedimento concernente i singoli ministri.

Innanzitutto, la nuova procedura presenta una sola norma transitoria, l'articolo 13, il quale stabilisce che «per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica competente, ai sensi dell'articolo 6, comma primo, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale».

In tal modo, il primo problema sarà quello di stabilire cosa debba intendersi per procedimento pendente, cioè se tale, nelle intenzioni del legislatore, sia soltanto il procedimento pendente presso la Commissione ovvero anche quello per il quale è stata scritta la relazione e che ormai si trova nella fase della messa in stato d'accusa, o addirittura il processo celebrato dinanzi alla Corte costituzionale.

È chiaro che ove si dovesse aderire alla tesi più ampia, sarebbe sicuramente inutile continuare l'attività prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953; infatti occorrerebbe in ogni caso trasmettere gli atti al giudice ordinario perché proceda nelle forme di legge. Ma se all'articolo 13 non si volesse dare la suddetta interpretazione (che appare la più aderente alla volontà del legislatore) e se si ricorresse invece a quella più restrittiva, la soluzione del problema non cambierebbe.

Infatti, in difetto di specifiche norme transitorie, debbono trovare applicazione i principi generali del diritto.

A tale scopo, mi permetto di rilevare che in materia di successione nel tempo delle leggi processuali esiste un principio fondamentale, quello secondo il quale le leggi giudiziarie (d'ordinamento e processuali) entrano senz'altro in vigore alla scadenza del termine generale, o particolare, decorrente dalla loro pubblicazione, ed investono immediatamente tutti i procedimenti nuovi o in corso, essendo indifferente che i relativi reati siano stati commessi vigente questa o quella legge processuale penale.

Tale principio è stato materialmente recepito dal legislatore italiano che, in sede di approvazione del codice di procedura penale vigente (il famigerato codice Rocco, tanto per intenderci), stabilì testualmente, all'articolo 65, primo comma, delle disposizioni transitorie: «Le norme del codice di procedura penale si applicano a tutti i procedimenti ed agli affari penali in corso al 1° luglio 1931, in qualunque stato o grado si trovino, se non sia diversamente stabilito».

Lo stesso legislatore, in sede di relazione al re sulle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, fornì un'adeguata spiegazione in ordine alla norma suddetta, affermando testualmente quanto segue: «Ho accolto, nell'articolo 65, il principio generale, unanimemente riconosciuto dalla scienza e già adottato in occasione della pubblicazione del codice del 1913, per il quale la nuova legge processuale si applica immediatamente a tutti i procedimenti penali in corso, in qualunque tempo sia stato commesso il reato per cui si procede».

La legge processuale, invero, non si applica al reato, ma al procedimento, il quale non è un fatto passato, ma presente o futuro; tuttavia, il predetto principio non viola il precetto della non retroattività della legge penale. Ebbene, in difetto di norme transitorie diverse da quella prima citata e non occupandosi la nuova disciplina di regolare singolarmente i vari casi ipotizzabili di pendenza del procedi-

mento penale instauratosi nei confronti di un ministro per un reato commesso nell'esercizio delle sue funzioni, non resta che applicare il suddetto principio generale. Dunque, quale che sia lo stato del giudizio, gli atti dovranno essere comunque trasmessi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Se ciò si verificherà dopo che il Parlamento avrà eventualmente deliberato la messa in stato di accusa, si creerà un altro delicato problema di natura processuale, quello della rilevanza giuridica di tale attività. In altri termini, l'autorità giudiziaria dovrà stabilire se la messa in stato di accusa equivale ad un rinvio a giudizio o meno. Nel caso negativo si potrebbe addirittura verificare una sorta di conflitto improprio tra Parlamento e magistratura, avendo il primo sostanzialmente disposto il rinvio a giudizio degli inquisiti e potendo la seconda proscioglierli. Nel caso positivo, invece, si creeranno dei pari gravi problemi tecnico-giuridici, come quello della individuazione dell'organo che dovrà designare il giudice competente per materia e per territorio, davanti al quale i ministri dovranno essere giudicati.

Comunque, alla stregua delle considerazioni alle quali ho fatto prima riferimento, è certo che il collegio giudicante non potrà essere la Corte costituzionale. Quest'ultima, tra l'altro — com'è stato segnalato da più parti e recepito dallo stesso legislatore —, si è rivelata inadatta ai gravosi compiti del giudizio penale, che ne bloccano il funzionamento per lunghi periodi di tempo, con notevole danno per lo svolgimento di altre e più elevate mansioni istituzionali. E ciò a prescindere dalla eterogeneità delle attribuzioni penali rispetto a quelle che caratterizzano assai di più la posizione della Corte nel sistema costituzionale.

Perciò, in ogni caso, la messa in stato di accusa degli ex ministri Nicolazzi, Darida e Colombo si presenta inopportuna e suscettibile di creare problemi giuridici e politici di difficile soluzione; mentre nessun vantaggio conseguirà da tale scelta in favore delle istituzioni.

Non servirà, infatti, tale comportamento a restituire prestigio alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. E ciò tanto più ove si pensi che vi sono decine di procedimenti fermi presso quell'organo, mentre quello oggi al nostro esame è l'ultimo (o uno tra gli ultimi) in ordine di tempo pervenuto all'esame referente.

Anche tale circostanza, che ha un chiaro sapore vessatorio per gli inquisiti e che crea una profonda condizione di disparità tra gli incolpati e i ministri denunciati in altri processi, concorre a dimostrare l'inopportunità della fretta e della messa in stato di accusa di Nicolazzi, Darrida e Colombo, nonché la necessità che gli atti ad essi relativi vengano trasmessi alla magistratura ordinaria, che comunque dovrà tra breve assumersene il carico.

Solo tale scelta, infatti, è conforme al dettato legislativo, alla volontà popolare e soprattutto alla giustizia. Essa, restituendo gli accusati al loro giudice naturale, impedirà inoltre che costoro subiscano prima un processo politico e poi un processo giudiziario, che è l'unico al quale i cittadini devono sottostare.

Né l'eventuale rinvio potrà mai apparire all'opinione pubblica come un tentativo di sottrarre i politici alla giustizia. Tutto il contrario! Esso infatti è volto esclusivamente a far sì che siano i giudici ordinari ad indagare e far piena luce sui comportamenti di coloro che oggi sono accusati, e che tra breve saranno giudicati senza privilegi, così come tutti gli altri cittadini.

È questo il senso della riforma costituzionale che il popolo italiano ha chiesto ed ottenuto con il recente referendum, e che il Parlamento ha approvato con legge costituzionale, alla quale esso stesso ha il dovere di adeguarsi, tenendo un comportamento che non costituisca privilegio — non importa se favorevole o meno — nei confronti di alcuno.

Per queste considerazioni, signor Presidente, onorevoli colleghi, astenendomi deliberatamente dallo scendere nel merito della disamina delle cosiddette prove

— che non ci sono — delle cinque relazioni, chiedo che il Parlamento in seduta comune, questa sera o domani, attraverso il voto ponga la parola fine alla giustizia politica in Italia (*Applausi dei parlamentari del PSDI — Congratulazioni*).

CARLO TASSI. È il più bel *harakiri* per procura cui io abbia mai assistito!

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gallo. Ne ha facoltà.

IGNAZIO MARCELLO GALLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola dopo una lunga discussione, nella quale sono stati sviscerati tutti gli aspetti, sostanziali e processuali, della vicenda in esame. Attenta e meticolosa, per quanto possibile, è stata d'altra parte l'attività svolta in sede di Commissione per i procedimenti di accusa.

Vorrei iniziare il mio intervento da quella che mi sembra una moralità di ordine processuale, cioè da un principio che tutti noi, che svolgiamo il mestiere o la professione di uomini di legge, usiamo ripetere più volte, e che mi piacerebbe fosse tenuto presente anche quando abbiamo la veste non più di avvocati o di magistrati, bensì di legislatori investiti di funzioni paragiudiziarie.

Vi sono alcune regole probatorie, signor Presidente e onorevoli colleghi, che, prima ancora di essere regole giuridiche, si usano definire regole di civiltà. Questo è un modo un po' goffo, altisonante, in una certa misura ambiguo, per indicare quelle che Piero Calamandrei definiva, con maggiore semplicità, regole che devono presiedere all'accertamento di carattere storico. Tra di esse, vi è il complesso di principi che disciplinano quel mezzo di prova che si traduce, come risultato, in un mero indizio, e che è rappresentato dalla cosiddetta chiamata in cor-reità.

Cominciamo così a toccare la sostanza procedurale del problema che dobbiamo risolvere. Tutta l'accusa rivolta nei confronti dei ministri si sorregge, per unanime ammissione di ciascuno dei relatori,

sulle accuse provenienti dall'architetto De Mico. Si tratta di accuse che, nella loro testualità, si configurano, come dicevo poc'anzi, nella veste e nella forma di chiamata in correità. De Mico, in definitiva, accusa, ma si autoaccusa anche. La prima regola di accertamento storico, che è regola di civiltà, concerne la pregnanza che quella particolare forma di mezzo di prova deve possedere. I nostri classici dicevano che essa doveva essere «vestita», e la stessa Corte di cassazione (dopo alcuni anni di netto sbandamento al riguardo), ormai da quattro o cinque anni a questa parte, ha ripreso le posizioni caratteristiche di tutto il pensiero giuridico italiano sostenendo che la chiamata in correità deve essere assistita da convenienti elementi di riscontro. Questi non hanno nulla a che fare con l'intrinseca attendibilità della chiamata in correità ma debbono rappresentare dati oggettivi esterni, obiettivamente valutabili, che conferiscono alla chiamata in correità (mezzo di prova quanto mai ambiguo e intriso di ragioni di sospetto) una sua peculiare credibilità.

Perché la chiamata in correità — e qui entro nel vivo della discussione — è considerata non soltanto dalla dottrina, dalla magistratura e dalla filosofia giuridico-processuale, ma anche dal nostro ordinamento positivo, come un mezzo al quale avvicinarsi con la maggiore cautela possibile? Perché le motivazioni di una chiamata in correità possono essere talmente varie e mutevoli (taluno dice che sono calate nel profondo delle pieghe che esistono in ciascun animo umano) da impedire di porci una domanda alla quale oggi, in questa bellissima discussione, siamo talora arrivati. Si dice: ma se non fosse vero, perché De Mico avrebbe dovuto accusare? Tutta la scienza processualistica e la stessa Cassazione avvertono che questa è una domanda che non ha diritto di cittadinanza sul piano probatorio, perché — a tutto concedere — anche quando si afferma, come si è fatto, che non esistevano ragioni di particolare *animadversio* del De Mico nei confronti di questo o quel ministro chiamato in causa,

la risposta è quanto mai facile. Tale risposta scaturisce da alcune recenti sentenze della Corte di cassazione che i colleghi ben conoscono.

Lo stesso accusato può ignorare le ragioni di inimicizia che l'accusatore nutre nei suoi confronti. Quindi, anche di fronte ad un accusato che in tutta buona fede afferma di non sapere perché lo si accusi, la ragione di inimicizia può esservi, o meglio può esservi un qualche cosa di supposto, anche erroneamente, da parte dell'accusatore. Sgombriamo allora il terreno da tale facile (anche se suggestiva) questione, che non avrebbe mai dovuto essere sollevata.

Vediamo quali sono innanzi tutto gli elementi di attendibilità intrinseca. Mi rifaccio alla relazione così compiuta del senatore Andò, che ha messo in rilievo le contraddizioni interne alle varie e successive dichiarazioni formulate dal De Mico. Voglio però soprattutto rilevare in questa sede come non sia assolutamente il caso di parlare di riscontri oggettivi.

C'è il tabulato, e il discorso è caduto più volte su di esso. Innanzi tutto si deve dire che il tabulato è sempre di provenienza del De Mico e quindi rappresenta niente altro che una forma di chiamata in correità documentale, la quale può essere stata effettuata anche in epoca di gran lunga antecedente ai fatti di cui è causa, per preconstituire determinate ragioni di difesa, non necessariamente nei confronti della giustizia, non necessariamente nei confronti di soggetti che abbiamo definito e determinato nel corso delle nostre indagini; potrebbero anche essere ragioni di difesa nei confronti di soggetti alla cui identificazione, nonostante gli sforzi compiuti, non siamo riusciti a pervenire.

Il tabulato in questione è quindi già viziato per la provenienza dal De Mico. Ma c'è qualcos'altro: il tabulato è intrinsecamente privo di un'efficacia tale da rafforzare, o per lo meno da sostenere, la chiamata in correità. Esso è infatti arricchito di tutte quelle note fallaci che la relazione Andò ha così bene messo in evidenza. Vi sono delle attribuzioni che appaiono assolutamente fuori posto, e vi è

soprattutto quel travasamento dal primo al secondo tabulato che rende il tabulato stesso oggetto di una critica, che non distrugge assolutamente il valore parzialmente indiziario che il tabulato può possedere, ma certamente non lo costituisce elemento di riscontro.

Allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, di fronte ad una simile situazione di debolezza intrinseca di una chiamata in correità come dichiarazione autonomamente considerata; per la serie di contraddizioni in cui nel corso delle sue costituzioni il De Mico è ampiamente caduto e per la completa assenza di elementi di appoggio e di riscontro, si giustifica l'istanza di supplemento di indagini, cioè di approfondimento istruttorio (che è stato, da parte del mio gruppo, il filo bianco che ha percorso tutte le nostre indagini). Non ci siamo mai stancati di chiedere un approfondimento di ricerche che potessero portare al raggiungimento di un qualcosa che andasse oltre i meri asseriti del De Mico.

A ciò si deve aggiungere anche la sopravvenienza di un fatto, che è rappresentato dal cosiddetto memoriale Di Palma. Mi rendo perfettamente conto, onorevoli colleghi, che si tratta di un elemento che ha un segno per lo meno doppio: può essere inteso in un significato ed in una valenza di accusa ed in una valenza di difesa. Ma questo non importa; è l'ambiguità della lettera, del memoriale, che viene a determinare un'esigenza di approfondimento per arrivare a capire che cosa esso effettivamente significhi, perché esso suona a prima vista incomprensibile nell'economia di questo episodio.

Allora, ecco che la sopravvenienza di questo dato di fatto di significato così incerto costituisce un ulteriore motivo per pervenire a quell'approfondimento di indagini che noi ci permettiamo di auspicare sgorghi dal voto di questa Assemblea.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la restituzione degli atti alla Commissione per i procedimenti d'accusa, cioè il ritorno in Commissione perché siano svolte

indagini ulteriori, evidentemente attraverso l'interpello dei procuratori della Repubblica territorialmente competenti, nasce anche da un'altra fondamentale esigenza.

La bella relazione del senatore Battello ha cura di rilevare che eravamo pervenuti (come Commissione per i procedimenti d'accusa) ad una decisione fondata sull'articolo 5, secondo comma, prima parte, della legge 10 maggio 1978, in tema di non riunione al procedimento concernente i ministri delle procedure concernenti i soggetti estranei all'ufficio ministeriale.

Era una decisione di pura massima, la quale si è poi scontrata con due decisioni della magistratura milanese, che ci ha trasmesso gli atti relativi a Marinangeli, Di Palma, De Mico, eccetera, per competenza, rilevando due aspetti fondamentali. Il primo riguarda il fatto che non è ancora abrogato, nella parte in cui riguarda l'incardinazione dell'organo precedente, l'articolo 5 della legge del 1978 che ho avuto modo di citare. In proposito debbo sottolineare subito come appaia alquanto strano (e il senatore Battello da quel fine giurista che è l'avrà subito raccolto) che si sostenga che si è disposta la non riunione dei procedimenti sulla base della prima parte del secondo comma dell'articolo 5 il quale dice, o meglio diceva: «Non è consentita la riunione dei procedimenti, salvo che in ipotesi di articolo 45 n. 1 e n. 2». In questo caso vertiamo proprio in ipotesi di articolo 45 n. 1.

La magistratura milanese ha ritenuto che l'articolo 5 fosse ancora in vigore, riguardando l'organo giurisdizionale, ed ha trasmesso gli atti alla Commissione inquirente, salvo naturalmente da parte della giurisdizione speciale la utilizzazione della facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 49 («operare la separazione se ne ritiene la convenienza»).

Contro questa possibilità o, meglio, questa necessità di riunione si è osservato, in linea puramente formale, che la rigorosa cautela nei confronti del principio costituzionale di precostituzione del

giudice naturale e della norma di rango costituzionale (l'articolo 96 della Costituzione parla testualmente di messa in stato d'accusa dei ministri, tacendo dei laici) impone di ritenere che l'attribuzione è attribuzione alla giurisdizione speciale, puramente e semplicemente per i ministri.

Non direi che le cose stiano esattamente in questi termini. Se così fosse, se avesse validità esaustiva la circostanza che nell'articolo 96 (onorevoli colleghi, non poteva essere diversamente) si parla di responsabilità dei ministri, se così fosse stato, evidentemente tutta la prassi che ha segnato l'unione dei procedimenti, ed è culminata nel processo cosiddetto *Lockheed*, sarebbe stata viziata dalla più macroscopica, insuperabile incostituzionalità. Il che ovviamente non è stato: non è stato perché, come in tutti gli istituti di giustizia politica costituzionale, si è sempre avvertita la necessità di attrarre al giudizio concernente, immediatamente e direttamente, chi è investito di una certa qualifica giuridica anche i soggetti che hanno collaborato e concorso con lui.

Voglio anche ammettere, onorevoli colleghi, una certa cautela per il fatto che il nostro pensiero giuridico si sta traducendo in norme legislative (che mi auguro entreranno quanto prima in vigore) e che dunque il nostro pensiero va con una certa diffidenza e cautela verso l'istituto della connessione, proprio per evitare quei fenomeni qualificati, in un gergo più o meno usuale, come maxiprocessi. Voglio ammettere tutto ciò, ma c'è un limite ed è quello dato dall'unicità del reato.

Ho seguito con enorme attenzione gli interventi del senatore Tossi Brutti e dell'onorevole Finocchiaro Fidelbo, entrambi pregevolissimi sul piano puramente e semplicemente procedurale, ma che hanno trascurato la natura del delitto di corruzione di cui è fatto carico ai ministri dei quali ci troviamo oggi a discutere.

Si tratta di un delitto a struttura plurisoggettiva propria, di un delitto a concorso necessario, un delitto in cui — come dice Filippo Grispigni, il maggior

esperto in materia — «le condotte criminose sono correlative, quelle la cui punibilità suppone reciprocamente l'esistenza dell'altra condotta. Così il fatto del corrotto suppone il fatto del corruttore e viceversa».

Ne consegue, onorevoli colleghi, che quando ci troviamo di fronte ad un fatto di corruzione abbiamo non più reati in ordine ai quali la connessione può rappresentare talvolta un di più, bensì un unico reato. Basta riflettere quanto la condotta di un soggetto si rifranga e si rifletta sulla condotta e sulle sue modalità dell'altro soggetto nell'incontro, che non a caso si definisce bilaterale, tra la condotta del corruttore attivo e quella del soggetto corrotto.

Abbiamo dunque un'unicità del reato, che esige una unicità di trattazione non soltanto per una riaffermazione della opportunità di evitare giudicati contrastanti, per i quali vi sarebbe poi il rimedio della revisione, ma proprio per la ragione sostanzialmente molto più valida della necessità di non disperdere lungo due, tre o quattro rivoli distinti le prove, bensì di farle confluire, tutte, sull'accertamento di quel blocco unitario che è appunto il delitto di corruzione.

L'onorevole Finocchiaro Fidelbo ha sottolineato, in maniera molto elegante, che, se si parlasse *tout court* di concussione, il problema verrebbe evitato, proprio perché la concussione non presenta la struttura plurisoggettiva necessaria del delitto di corruzione.

Onorevoli colleghi, di concussione si può parlare soltanto sul piano di un'ipotesi assolutamente non assistita dalla benché minima prova. È inutile, infatti, parlare di *metus publicae potestatis*! Perché se se ne parla per impedirne un'induzione, dovremmo allora dire che non esiste il delitto di corruzione e che tutte le volte in cui il privato è in relazione ed a contatto con il pubblico ufficiale, si realizza il delitto di concussione: sarebbero cioè la stessa veste e la stessa qualifica a determinare il *metus publicae potestatis*. Ma per favore, abbandoniamo una volta per tutte queste divertenti — non sono